



Università degli Studi di Firenze

CONVENZIONE TRA L' UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DIFIRENZE E LE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI.....PER L'ATTIVAZIONE
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN.....

L'Università di Firenze con sede in Firenze, Piazza 5. Marco, 4, codice fiscale n.
01279680480,
rappresentata dal Rettore Prof. Augusto Marinelli nato a Capriglia Irpina (AV) il
02/11/1945;

L'Università di, con sede in, codice fiscale
n.....,
rappresentata dal Rettore Prof.nato
a.....il.....,
.....

VISTA la legge n. 210/98 e in particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
VISTO il Decreto MURST n.244/99 recante il regolamento in materia di dottorato di
ricerca;
VISTO il Regolamento dell'Università di per il Dottorato di
Ricerca, emanato con DR e successive modifiche;
VISTO il Regolamento dell'Università di per il Dottorato
di Ricerca, emanato con DR e successive modifiche;

.....
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le Università sopra indicate si impegnano ad attivare la Scuola di dottorato di ricerca in
..... che comprende i seguenti corsi di dottorato

- 1).....
con sede presso l'Università di.....
- 2).....
con sede presso l'Università di.....
.....

e a garantirne il funzionamento.

Art. 2

La Scuola di dottorato di cui al precedente art 1 ha sede presso l'Università degli Studi di Firenze il cui Regolamento delle Scuole trova applicazione per tutta la durata della convenzione.

Art. 3

La scuola avrà un Consiglio formato dai coordinatori dei dottorati di cui all'art.1 eventualmente integrato secondo quanto previsto dal Regolamento delle Scuole.

La Scuola, sulla base delle indicazioni del coordinatore e del collegio dei docenti di ciascun corso deciderà le attività didattiche e di ricerca comuni , articolate in crediti formativi ed elaborerà un unico calendario di tali attività.

Art. 4

Per le attività di ricerca e di didattica comuni previste dalle scuole, le Università consorziate si impegnano a mettere a disposizione il personale docente e non docente, le strutture edilizie, le attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche esistenti rispettivamente presso i propri Istituti, Dipartimenti e Laboratori.

Art. 6

Per le modalità di ammissione ai singoli corsi di dottorato di ricerca si rinvia al Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di Ricerca di ciascuna Università sede amministrativa dello stesso

Art. 7

Per la composizione della commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca de quo, si rinvia a quanto sancito dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, di ciascuna Università sede amministrativa dello stesso

Art 8

Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dall'Ateneo sede amministrativa del dottorato secondo il proprio Regolamento

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore a partire dal 200.... (ciclo anno accademico 200.....) ha durata di anni ed è rinnovabile previo accordo tra le parti.

L'atto convenzionale, redatto in (*numero pari alle sedi consorziate*) originale, è sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico dell'Università che ne farà esplicita richiesta

Art. 10) Per quanto non specificato nella presente Convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni in materia,

Firenze,
IL RETTORE

dell'Università degli Studi di Firenze

Città di.....
IL RETTORE

dell'Università degli Studi di
